



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario di Lire 500.000,00, sottoscritto il 18/02/1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo il 22/06/2010; peraltro, rappresenta che il timbro presente sul retro del buono riporta solo i rendimenti fino al 20° anno, mentre nulla indica per gli anni successivi, dal 21° sino al 30°, per cui la liquidazione dei rendimenti a partire dal 21° anno non sarebbe avvenuta correttamente: si dovrebbero infatti applicare le condizioni originariamente previste per i buoni della serie "P", come confermato dal consolidato orientamento ABF.

Pertanto, il ricorrente chiede *"relativamente al periodo dal 21° al 30°, voler riconoscere le condizioni originariamente risultanti dal titolo"*.

Costitutosi, l'intermediario fa presente che il buono in oggetto appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, è stato rilasciato su modulo della precedente serie "P" sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro del buono sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"*. Afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio del titolo che questo appartenesse alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Inoltre, richiama a sostegno delle proprie argomentazioni anche la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156/1973.

Rappresenta infine che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce integralmente le proprie argomentazioni, in particolare con riferimento all'errore dell'intermediario nell'apporre il timbro sui nuovi rendimenti senza riferimenti al periodo successivo al 20° anno, nonché all'ingenerarsi di un legittimo affidamento, richiamando giurisprudenza e precedenti ABF a supporto. Ritiene che la giurisprudenza richiamata dall'intermediario, invece, non sia confacente al caso di specie.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale intestato al ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alle serie "Q/P".

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, l'art. 5 del D. M. 13.6.1986, dispone che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, dall'esame del buono risulta l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" (sul fronte) e di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso (sul retro).

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari nn. 5015/2019 e 17893/2018). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI